



Comune di CALCI (PI)

Comune di classe 5 (art.2 D.Lgs. 15.11.1993, n.507)

TARIFE COMUNALI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

LE TARIFE INDICATE COMPREDONO SIA GLI AUMENTI COMUNALI, SIA LE MAGGIORAZIONI DI LEGGE

Conto corrente su cui effettuare i versamenti:

Numero c/c: 10619146

IBAN: IT60G0760110300000010619146

Intestato a: IRTEL SRL IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Nota: le percentuali di aumento deliberate dal Comune sono indicate fra parentesi accanto alle tariffe di base comunali, ma le tariffe indicate sono da intendersi pronte per l'utilizzo, pertanto non devono essere aumentate di alcuna percentuale. Tali tariffe sono state ottenute partendo da quelle comunali di base, e sommando le varie maggiorazioni di legge (D.Lgs.507/93). I calcoli sono stati eseguiti con 4 decimali, arrotondando a 2 decimali a risultato ottenuto.

TARIFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 - PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFE PER OGNI METRO QUADRATO

Tariffa base fino ad 1 mq: € 11,3621 (0,00%) - Tariffa base oltre 1 mq: € 17,0431 (50,00%)

ORDINARIA	da 1 a 30 giorni	da 31 a 60 giorni	da 61 a 90 giorni	da 91 giorni a 1 anno
MEZZI DI 1,00 MQ DI SUPERFICIE IMPONIBILE	€ 1,14	€ 2,27	€ 3,41	€ 11,36
DA 1,50 MQ A 5,50 MQ	€ 1,70	€ 3,41	€ 5,11	€ 17,04
DA 6,00 MQ A 8,50 MQ	€ 2,56	€ 5,11	€ 7,67	€ 25,56
SUPERFICI DA 9,00 MQ E SUPERIORI	€ 3,41	€ 6,82	€ 10,23	€ 34,09
LUMINOSA	da 1 a 30 giorni	da 31 a 60 giorni	da 61 a 90 giorni	da 91 giorni a 1 anno
MEZZI DI 1,00 MQ DI SUPERFICIE IMPONIBILE	€ 2,27	€ 4,54	€ 6,82	€ 22,72
DA 1,50 MQ A 5,50 MQ	€ 3,41	€ 6,82	€ 10,23	€ 34,09
DA 6,00 MQ A 8,50 MQ	€ 4,26	€ 8,52	€ 12,78	€ 42,61
SUPERFICI DA 9,00 MQ E SUPERIORI	€ 5,11	€ 10,23	€ 15,34	€ 51,13

GONFIABILI E MEZZI PUBBLICITARI VOLUMETRICI: per gonfiabili e mezzi volumetrici si applicano le stesse tariffe di cui all'art. 12, tenendo però presente che ai sensi art.7 comma 4 per tali mezzi bisogna calcolare la superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Art. 13 - comma 1 - TARIFFA PER PUBBLICITA' VISIVA SUI VEICOLI DI USO PUBBLICO E PRIVATO

Tariffe come per l' Art.12

Art. 13 - comma 3- TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA (PER ANNO O FRAZIONE DI ANNO)

Tariffa base a: € 111,5547 - Tariffa base b: € 74,3699 - Tariffa base c: € 37,1849 (50,00%)

	tariffa annuale
a) AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE AI 30 QUINTALI	€ 111,55
a) RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE AI 30 QUINTALI	€ 111,55
b) AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE AI 30 QUINTALI	€ 74,37
b) RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE AI 30 QUINTALI	€ 74,37
c) MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	€ 37,18

Art. 14 - comma 1-2 -TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI A DIODI LUMINOSI, DISPLAY

Tariffa base fino ad 1 mq: € 3,3053 (0,00%) - Tariffa base oltre 1 mq: € 4,9580 (50,00%)

	da 1 a 30 giorni	da 31 a 60 giorni	da 61 a 90 giorni	da 91 giorni a 1 anno
MEZZI SINO AD UN MQ DI SUPERFICIE	€ 3,31	€ 6,61	€ 9,92	€ 33,05
MEZZI SUPERIORI AD UN MQ DI SUPERFICIE	€ 4,96	€ 9,92	€ 14,87	€ 49,58

Art. 14 - comma 3- TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI A DIODI LUMINOSI, DISPLAY, ECC., PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA

Le tariffe di cui ai commi 1-2 vengono dimezzate

Art. 14 - comma 4-5 - TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE O PROIEZIONI

Tariffa base: € 3,0987 (50,00%)

	tariffa giornaliera per i primi 30 giorni	tariffa giornaliera dopo il 30° giorno
INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE	€ 3,10	€ 1,55

Art. 15 - comma 1 - STRISCIONI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE - TARIFFE PREVISTE PER OGNI METRO QUADRATO (per striscioni che non attraversano strade o piazze fare riferimento all'art.12)

Tariffa base fino ad 1 mq: € 11,3621 (0,00%) - Tariffa base oltre 1 mq: € 17,0431 (50,00%)

	sino ad 1 mq	1,50 mq - 5,50 mq	6,00 mq - 8,50 mq	da 9,00 mq in poi
ORDINARIA PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE	€ 11,36	€ 17,04	€ 25,56	€ 34,09
LUMINOSA PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE	€ 22,72	€ 34,09	€ 42,61	€ 51,13

Art. 15 - PUBBLICITA' VARIA

Tariffa base c.2-3: € 74,3699 - Tariffa base c.4: € 3,0987 - Tariffa base c.5: € 9,2963 (50,00%)

	tariffa giornaliera
a) Comma 2 : PUBBLICITA' CON AEROMOBILI MEDIANTE STRISCIONI O LANCIO VOLANTINI	€ 74,37
a) Comma 3 : PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (riguarda solo mongolfiere, dirigibili ecc.; per i gonfiabili non volanti o volanti ma ancorati a terra vedere il paragrafo "GONFIABILI E MEZZI PUBBLICITARI VOLUMETRICI" di cui all'art. 12)	€ 37,19
b) Comma 4 : PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE VOLANTINAGGIO (tariffa per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito)	€ 3,10
c) Comma 5 : PUBBLICITA' SONORA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione)	€ 9,30

Art. 16 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA'

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17- ESENZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA'

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i-bis (introdotto dall'1/1/2002). L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**Art. 19 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Fino ad 1 mq: Tariffa base primi 10 gg: € 1,0329 - Tariffa successivi 5 gg o fraz. : € 0,3099 (0,00%)

Oltre 1 mq: Tariffa base primi 10 gg: € 1,5493 - Tariffa successivi 5 gg o fraz. : € 0,4649 (50,00%)

Comma 2 - Commissioni uguali o superiori a 50 fogli

formato manifesto	da 1 a 10 giorni	da 11 a 15 giorni	da 16 a 20 giorni	da 21 a 25 giorni	da 26 a 30 giorni
70 X 100 (1 foglio)	€ 1,03	€ 1,34	€ 1,65	€ 1,96	€ 2,27
100 X 140 (2 fogli)	€ 3,10	€ 4,03	€ 4,96	€ 5,89	€ 6,82
140 X 200 (4 fogli)	€ 6,20	€ 8,06	€ 9,92	€ 11,78	€ 13,64
POSTER 6 x 3 m (24 fogli)	€ 74,37	€ 96,68	€ 119,00	€ 141,31	€ 163,63

Comma 3 - Commissioni inferiori a 50 fogli

formato manifesto	da 1 a 10 giorni	da 11 a 15 giorni	da 16 a 20 giorni	da 21 a 25 giorni	da 26 a 30 giorni
70 X 100 (1 foglio)	€ 1,55	€ 2,01	€ 2,48	€ 2,94	€ 3,41
100 X 140 (2 fogli)	€ 4,65	€ 6,04	€ 7,44	€ 8,83	€ 10,23
140 X 200 (4 fogli)	€ 9,30	€ 12,09	€ 14,87	€ 17,66	€ 20,45
POSTER 6 x 3 m (24 fogli)	€ 92,96	€ 120,85	€ 148,75	€ 176,64	€ 204,54

Art. 22 - DIRITTO D'URGENZA

Tariffa base: € 38,7342 (50,00%)

Per le affissioni urgenti è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto.

Minimo per ciascuna commissione: € 38,73

Art. 20 - RIDUZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 21 - ESENZIONE DAL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ATTENZIONE: ai sensi della Risoluz. Min. Finanze n. 164/E dell' 8/6/1995 la presenza di sponsor su qualunque mezzo pubblicitario o manifesto fa venir meno ogni tipo di agevolazione.

RIEPILOGO PERCENTUALI AUMENTO E TARIFFE BASE